

ESERCI DA REGISTRAZIONE
Art. 23, 10° cc. l. 24/11/81 n. 689



J, 58716/13

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA**

Il Giudice di Pace di Roma, III sezione civile, avv. Paola Corso, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile, iscritta al n.9045 Ruolo Affari Civili dell'anno 2013
FRA

[REDACTED]
Elett.te dom.to in Roma, via [REDACTED], presso l'avv. Laila Perciballi che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso.

RICORRENTE

E

[REDACTED]
In persona del prefetto pro tempore, rappresentato dal sindaco di Roma cui compete la tutela giudiziaria nei giudizi di opposizione avverso ordinanze ingiunzioni ex art. 204 bis e 205 decreto legislativo n.285/1992 come novellato dalla legge n.120/2010, rappresentato e difeso dal funzionario delegato dott. Massimo Massimilla giusta delega in atti ed elett.te dom.to presso l'avvocatura comunale in Roma, via del Tempio di Giove 21.

RESISTENTE

OGGETTO: opposizione, ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 689/81.

CONCLUSIONI: all'odierna udienza parte ricorrente concludeva come da verbale in atti, mentre per l'amministrazione opposta si intendono le conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria.

Motivi di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso inviato per posta l'11.10.2013, [REDACTED] chiedeva l'annullamento dell'Ordinanza Ingiunzione n.00091120004882 del 6.3.2012, notificata l'1.8.2013, con cui il prefetto di Roma gli aveva ingiunto il pagamento di euro 175,90, in forza del rigetto del ricorso al verbale n.13111230405 del 6.7.2011 elevato dagli agenti della polizia municipale di Roma perché la vettura tg. [REDACTED] in Roma, via [REDACTED] accedeva alla ztl senza la prescritta autorizzazione. La parte ricorrente lamentava la carenza di potere quindi l'incompetenza dell'autorità emanante il provvedimento opposto, la carenza di motivazione e nel merito il difetto di sottoscrizione del verbale opposto privo della certificazione di autentica del capo dell'ufficio, nonché il difetto di prova della violazione. Si costituiva l'amministrazione opposta che chiedeva il rigetto dell'opposizione. Considerato che l'accertamento della violazione è stato rilevato a seguito del rilievo fotografico che l'amministrazione opposta non ha depositato, sebbene fosse suo onere fornire la prova certa della violazione, il decidente ritiene che

le

l'opposizione vada accolta ex art. 23 penultimo comma della L.689/81 in assenza della prova certa della responsabilità del ricorrente.
Considerato l'accoglimento sotto tale profilo dell'opposizione, l'esame degli ulteriori motivi si rivela superfluo e sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

PQM

Il Giudice di Pace di Roma, definitivamente pronunciando, accoglie l'opposizione e conseguentemente annulla l'ordinanza ingiunzione n. 00091120004882 e la relativa sanzione.

Considerato che l'esito del giudizio è dipeso dalla mancanza della prova certa della violazione, rimasta dubbia, il decidente ritiene giustificato compensare tra le parti le spese di giudizio.
Roma, 12.4.2013.

IL GIUDICE DI PACE

avv. Paola Corso

Paola Corso

DEPOSITATO IN CANCELLERIA



25/05/2015

IL CANCELLIERE

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Dott.ssa Costanza Cantatrione